Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di lunedì 3 Luglio 2023

ISTITUTI DEFLATTIVI

Isa: per le anomalie 2019-2021 arriva l'avviso di compliance

di **Carla De Luca**

Con il **provvedimento n. 231840/2023 del 23 giugno 2023** sono state individuate le **anomalie nei dati degli Isa**, afferenti il **triennio di imposta 2019-2021.**

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Se si pensa a tutte le normative che sono collegate al **risultato Isa**, ciò che potrebbe allertare il contribuente non è solo l'avviso di una maggiore imposta dovuta, collegata alla non corretta indicazione di un dato nel modello Isa, ma altre **fattispecie ben più onerose**.

Ad esempio, laddove un contribuente abbia **sfruttato il regime premiale Isa** (utilizzando in compensazione, ad esempio, crediti tributari Ires o Irpef in via orizzontale per importi superiori a 20.000 euro senza apporre il visto di conformità) e ora presenta **un'integrativa** per sanare eventuali anomalie riscontrate dall'Ufficio, potrebbe dover ravvedere non solo l'omessa o maggior imposta scaturente dalla situazione anomala, ma anche l'importo del credito compensato in misura superiore a 5.000 euro senza apposizione del visto, con relativa sanzione per l'indebito utilizzo del credito (30% del credito compensato).

Si pensi ancora al caso in cui una società proceda ad **assegnare in via agevolata** immobili d'impresa applicando la sostitutiva all'8% e non maggiorata al 10,5%, in quanto sfrutta la causa di esclusione a rigo RS116 colonna 1 "**11**", derivante dal regime premiale Isa. Il codice 11 è infatti dedicato ai soggetti Isa che hanno conseguito un **punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento.** Se con l'anomalia riscontrata ai fini Isa dall'Ufficio, il contribuente dovesse perdere tale disinnesco automatico da test, verrebbe ad applicarsi una sorta di **meccanismo di *recapture*** non solo per la **maggiore imposta Irpef o Ires ai fini delle non operative (ex articolo 30, L. 724/1994),** ma anche per la **maggiore imposta sostitutiva dovuta ai fini dell'operazione straordinaria agevolata di assegnazione. L'operazione**

se indicata nel quadro RQ del Modello Redditi non verrebbe comunque meno nella sua efficacia, in quanto prescinde dal versamento o meno dell'imposta calcolata e dovuta**.**

L'articolo 1, **comma 636**, L. 190/2014 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, vengano definite le **modalità e le informazioni** da fornire ai contribuenti**,** in modo che possano porre **rimedio** ad **eventuali errori od omissioni commessi nella compilazione dei dichiarativi.** Si tratta, in sostanza, di una norma che prevede un invito generalizzato alla *compliance*.

Con il **provvedimento n. 231840/2023 del 23 giugno 2023** sono state individuate in modo più specifico le **anomalie nei dati degli Isa**, afferenti il **triennio di imposta 2019-2021.**

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella **graduazione della misura della sanzione** (**articolo 9-bis, comma 16, D.L. 50/2017**).

L'avviso viene comunicato ai contribuenti mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale". All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall'Agenzia) viene visualizzato un **avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o *Short Message Service* o tramite posta elettronica certificata (PEC**), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/Isa del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il "**Cassetto fiscale**" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa **delega**.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire **chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico *software*** gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

Le anomalie rilevate

Secondo quanto si legge dall'Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

- **imprese in contabilità ordinaria** con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (es. l'indicatore di durata delle scorte);
- soggetti che presentano **squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2022 e**

quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli Isa per importi **superiori a 2.000 euro**;
- soggetti che hanno dichiarato la **causa di esclusione dagli Isa "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2019-2020-2021** (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello Isa);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2021, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, **per il 2021, tra l'Isa presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;**
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (Isa BG91U) che presentano, per il 2021, incongruenze tra l'Isa presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l'Isa CG61U – **Intermediari del commercio e che presentano per il 2021 incongruenze tra l'Isa presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati;**
- soggetti individuali che, per il periodo d'imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di "**Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato"** e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2021, hanno indicato nel quadro H del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2022;
- **professionisti** che, per il 2021, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell'attività del modello Isa un numero complessivo di **incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2022;**
- **imprese** (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2021, hanno dichiarato nel campo "**F05 - Altri proventi e componenti positivi**" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2021.

Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie **nell'utilizzo delle cause di esclusione** relative all'inizio e alla cessazione dell'attività e all'emergenza pandemica (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l'esercizio in maniera prevalente di una delle attività **escluse dagli Isa a causa della pandemia**, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Soggetti esclusi dalla selezione

Sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a

novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Regolarizzare gli errori

Gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una **dichiarazione integrativa** e utilizzando il **ravvedimento operoso** per la riduzione delle sanzioni dovute.

La presentazione di una **dichiarazione integrativa** che modifichi (abbassandolo) il punteggio Isa rispetto a quello originario fa sì che l'Agenzia delle Entrate consideri **gli esiti dell'ultima dichiarazione pervenuta** (**circolare AdE 16/E/2020**, § 8.3).

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di **comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati**, si applica la sanzione di cui all'**articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997** (da 250 a 2.000 euro).

Rif. normativo	Violazione	Sanzione
articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997	Omissione compilazione Isa o **comunicazione inesatta o incompleta**	da 250 a 2.000 euro Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad **accertamento induttivo (articoli 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e 55, D.P.R. 633/1972).**

Va detto che la presentazione di una **dichiarazione integrativa** successiva alla scadenza del termine ordinario di presentazione, che modifichi il punteggio Isa, è considerata:

- **non rilevante ai fini dei benefici premiali**, se migliora il punteggio precedente;
- **rilevante ai fini della riduzione o della perdita dei benefici premiali**, se riducono il punteggio precedentemente ottenuto dal contribuente (**circolare AdE 16/E/2020**, § 8.3).

La **dichiarazione tardiva nei 90 giorni** invece ha la stessa valenza di una **dichiarazione presenta nei termini**; secondo la **circolare AdE 42/E/2016** (§ 2), tale dichiarazione si sostituisce a quella originaria, rimuovendo eventuali infedeltà.